

SERVIZIO GESTIONE DELLA SPESA REGIONALE

IL RESPONSABILE

MARCELLO BONACCURSO

	TIPO	ANNO	NUMERO
REG.	PG	/ 2014	/ 17302
DEL	23	/ 01	/ 2014

Alle Direzioni Generali

Al Gabinetto del Presidente della
GiuntaAll'Agenzia Informazione e Ufficio
Stampa della GiuntaAll'Agenzia Sanitaria e Sociale
regionale

Ai Servizi regionali

Alle Autorità di Bacino della
Regione Emilia-Romagnae p.c. Al Servizio Organizzazione, Bilancio e
Attività contrattuale
dell'Assemblea Legislativa
regionale

LL.SS.

**OGGETTO: LEGGE DI STABILITA' 2014 – L. N. 147 DEL 27 DICEMBRE 2013 PUBBLICATA
SULLA G.U. N. 302 DEL 27 DICEMBRE 2013 S.O. n. 87 E ALTRE NOVITA'.**

E' stata pubblicata sul S.O. n. 87/L della Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27/12/2013 la Legge di Stabilità per l'anno 2014: si compone di un solo articolo e 749 commi. E' in vigore dal 1° gennaio 2014.

Di seguito, l'indice degli argomenti trattati:

MEZZI TRACCIABILI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI LOCAZIONI IMMOBILI ABITATIVI	3
CONTRIBUTI PUBBLICI DA RESTITUIRE IN CASO DI DELOCALIZZAZIONE	3
AUTOTRASPORTATORI E FATTURAZIONE	3
AUMENTO DETRAZIONE IRPEF LAVORO DIPENDENTE	3
DETRAZIONE INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA	4
DETRAZIONE INTERVENTI RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO	4
REGIME IVA PER LE PRESTAZIONI RESE DA COOPERATIVE SOCIALI	5
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE TRAMITE DISTRIBUTORI AUTOMATICI	5

Viale Aldo Moro 52
40127 Bolognatel 051.527.5514 - 5407
fax 051.527.5921Email: Gestionespesa@regione.emilia-romagna.it
PEC: gestionespesa@postacert.regione.emilia-romagna.it

	ANNO	NUMERO	INDICE	LIV.1	LIV.2	LIV.3	LIV.4	LIV.5	ANNO	NUMERO	SUB
a uso interno	DP		Classif.						Fasc.		

VARIAZIONI ALIQUOTE E DETRAZIONI	5
NUOVE ALIQUOTE CONTRIBUTI ALLA GESTIONE SEPARATA INPS	6
ADDIZIONALE IRPEF REGIONALE	6
COMPENSAZIONE CREDITI D'IMPOSTA SUPERIORI A € 15.000	6
RIORDINO ONERI DETRAIBILI	7
RIMBORSI MOD. 730 SUPERIORI A QUATTROMILA EURO	7
BOLLO FORFETTARIO SULLE ISTANZE ON LINE	7
DICHIARAZIONE IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE	8
CONTRIBUTO UNIFICATO PROCESSO TRIBUTARIO	8
NUOVA IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)	8
TARI	9
TASI	10
PROROGA CONGUAGLIO IMU 2013 E SECONDA RATA TARES 2013	10
IMU	10
VERIFICHE ANTIRICICLAGGIO	11
IMPOSTA DI BOLLO ANCHE PER LE TRANSAZIONI TRA PA E FORNITORI ALL'INTERNO DEL MEPA	11
ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO LA RICEVUTA DEL TICKET SANITARIO	11
IMPOSTE DI REGISTRO, IPOTECARIA E CATASTALE DAL 1° GENNAIO 2014	12
INTERESSI LEGALI ALL'1%	12
DISCIPLINA IVA DEI CONTRIBUTI EROGATI DALLE P.A.	13
ACQUISTI DI BENI E SERVIZI NON IMPONIBILI IVA OLTRE I 300 EURO PER EXPO' 2015	13
MODELLO 730/2014 PER ANNO 2013 – NOVITA'	14
FATTURAZIONE ELETTRONICA P.A.	15
ALIQUOTA IVA SULLA CESSIONE DELL'ACQUA	16
CREDITO D'IMPOSTA PER ACQUISTO LIBRI	16
RINNOVO DELLA PATENTE DI GUIDA - IN VIGORE UNA NUOVA PROCEDURA	17

**MEZZI TRACCIABILI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI LOCAZIONI IMMOBILI ABITATIVI
COMMI 49 e 50**

E' disposto l'obbligo di effettuare il pagamento dei canoni di locazione di immobili abitativi, a prescindere dal relativo ammontare, con mezzi di pagamento diversi dal contante (bonifico bancario, assegno, ecc.) in grado di assicurare la tracciabilità.

Tale disposizione non opera per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Al fine di contrastare l'evasione fiscale, è attribuita ai Comuni l'attività di monitoraggio dei relativi contratti.

**CONTRIBUTI PUBBLICI DA RESTITUIRE IN CASO DI DELOCALIZZAZIONE
COMMA 60**

Le imprese italiane ed estere, operanti nel territorio nazionale, che abbiano beneficiato di contributi pubblici in conto capitale, erogati, a partire dal primo gennaio 2014, qualora entro tre anni dalla concessione degli stessi, delocalizzino la propria produzione in uno Stato non appartenente all'Unione Europea, con conseguente riduzione del personale, di almeno il 50 per cento, decadono dal beneficio stesso e hanno l'obbligo di restituire i contributi in conto capitale ricevuti.

**AUTOTRASPORTATORI E FATTURAZIONE
COMMA 95**

Ai sensi dell'art. 83-bis, comma 12, DL n. 112/2008, convertito con modificazioni, dalla L. n. 133 del 6 agosto 2008, il termine di pagamento del corrispettivo relativo ai contratti di trasporto di merci su strada non può essere superiore a 60 giorni, decorrenti dalla data di emissione della fattura da parte del creditore.

In merito, è stato soppresso l'obbligo, per gli autotrasportatori, di emettere la fattura entro la fine del mese di svolgimento della prestazione.

**AUMENTO DETRAZIONE IRPEF LAVORO DIPENDENTE
COMMA 127**

La detrazione IRPEF, per i redditi di lavoro dipendente, prevista dall'art. 13, comma 1 del DPR 917/86, ha subito una modifica. Essa è, pertanto, così determinata:

REDDITO COMPLESSIVO	DETRAZIONE SPETTANTE
non superiore a € 8.000	€ 1.880
superiore a € 8.000 ma non a € 28.000	€ 978+ [902 x (28.000-reddito complessivo)/20.000]
superiore a € 28.000 ma non a € 55.000	€ 978 x [(55.000-reddito complessivo)/27.000]

Sono abrogati gli incrementi della detrazione, previsti dal comma 2 del citato art. 13, in presenza di un reddito complessivo superiore a € 23.000 e fino a € 28.000.

Per ulteriori approfondimenti in merito, si rimanda al competente Servizio Amministrazione e Gestione.

DETRAZIONE INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA COMMA 139, lett. b) e c)

Con le modifiche apportate all'art. 14, DL n. 63/2013 è disposta un'ulteriore proroga della detrazione IRPEF/IRES, relativamente ai lavori di riqualificazione energetica nella misura del:

- ⇒ 65% per le spese sostenute nel periodo 6.6.2013 – 31.12.2014 (anziché 31.12.2013);
- ⇒ 50% per le spese sostenute dall'1.1 al 31.12.2015.

Per gli interventi su parti comuni condominiali la detrazione spetta nella misura del 65% con riferimento alle spese sostenute nel **periodo 6.6.2013 – 30.6.2015** (prima era fino al 30.6.2014) e del 50% per le spese sostenute **dall'1.7.2015 al 30.6.2016**.

DETRAZIONE INTERVENTI RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO COMMA 139

Con la modifica apportata all'art. 16, del DL n. 63/2013, convertito in legge n. 90 del 3 agosto 2013, è stata disposta un'ulteriore proroga della detrazione IRPEF, con il tetto massimo di € 96.000, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16-bis, comma 1, TUIR.

In particolare la detrazione è riconosciuta nella misura del:

- ⇒ 50% per le spese sostenute nel periodo 26.6.2012 – 31.12.2014 (anziché 31.12.2013);
- ⇒ 40% per le spese sostenute dall'1.1 al 31.12.2015.

Dal 2016 la detrazione spetterà nella misura prevista a regime, fissata al 36%, con il limite di spesa di € 48.000.

Detrazione zone sismiche

Con l'ulteriore modifica apportata al comma 1-bis, del citato DL n. 63/2013, è stato stabilito che la detrazione per le spese relative agli interventi finalizzati all'adozione di misure antisismiche, ex art. 16-bis, comma 1, lett. i), del DPR 917/86, attivate dal 5.8.2013 su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità, riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive, spetta nella misura del:

- ⇒ 65% per le spese sostenute nel periodo 6.6.2013 – 31.12.2014;
- ⇒ 50% per le spese sostenute dall'1.1.2015 al 31.12.2015.

Detrazione acquisto mobili / elettrodomestici

La Legge di stabilità 2014 ha prorogato dal 31 dicembre 2013 al 31 dicembre 2014 la detrazione IRPEF del 50%, riconosciuta ai soggetti che usufruiscono della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per le spese sostenute per l'acquisto di mobili, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione, e di grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ nonché A per i forni.

L'agevolazione spetta per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014 ed è calcolata su un importo non superiore a euro 10.000.

Recentemente l'art.1, comma 2, lett. a), D.L. n. 151 del 30/12/2013 – pubblicato in G.U. n.304 del 30-12-2013 - ha soppresso il limite posto dalla Legge di stabilità, con il quale si prevedeva che l'ammontare della spesa agevolabile non potesse essere superiore a quello dei lavori di ristrutturazione cui la stessa deve essere necessariamente collegata.

**REGIME IVA PER LE PRESTAZIONI RESE DA COOPERATIVE SOCIALI
COMMA 172**

L'aliquota **IVA del 4%** rimane applicabile **esclusivamente alle cooperative sociali**, anche relativamente ai contratti stipulati, prorogati e rinnovati dal 2014, per i quali era prevista l'applicazione dell'aliquota IVA del 10%.

La legge di Stabilità 2014 modifica nuovamente la disciplina, in vista della riforma dei regimi IVA speciali dell'Unione Europea, ripristinando le previgenti disposizioni e prevedendo che il n. 41-bis della Tabella A, parte II, allegata al DPR n. 633 del 26/10/1972 non si applica alle società cooperative e loro consorzi **diversi** da quelli di cui alla Legge n. 381/91, ossia diversi **dalle cooperative sociali**.

Si applica l'Iva nella misura del 4% per le prestazioni socio-sanitarie, educative, comprese quelle di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunità ovunque rese in favore di anziani, inabili e altre persone svantaggiate, rese da cooperative e loro consorzi sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto o di convenzioni.

Ne consegue, quindi, che, per tale tipologia di prestazioni, dal 2014, **solo le cooperative sociali potranno applicare ancora l'iva del 4%**. Le cooperative sociali possono optare, anche per le disposizioni di cui all'articolo 10 comma 8 del Dlgs 460/1997 e cioè per il regime delle Onlus.

Ciò significa che, per le prestazioni previste dall'articolo 10, del D.P.R. 633/72, le cooperative sociali possono applicare l'esenzione da Iva.

SINTESI - Con la pubblicazione della Legge di Stabilità 2014 è stata prevista l'abrogazione dell'aumento dell'IVA dal 4 al 10%, sulle prestazioni socio sanitarie ed educative rese dalle cooperative sociali. La norma abroga le previsioni della Legge di Stabilità 2013 e, conseguentemente, **prevede che le cooperative sociali e i loro consorzi continuino ad applicare l'aliquota IVA al 4%** così come disposto dal 41 bis, Tabella A – Parte II, allegata al D.P.R. 633/1972. Le cooperative sociali ed i loro consorzi mantengono, inoltre, la facoltà di opzione tra il regime IVA esente e l'IVA al 4%.

**SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE TRAMITE DISTRIBUTORI AUTOMATICI
COMMA 173**

Il D.L. n. 63/2013, detto "Decreto Energia", ha modificato le aliquote IVA applicabili alla somministrazione di alimenti e bevande, tramite distributori automatici. In particolare, l'art. 20 del citato decreto ha sancito **l'applicazione dell'aliquota IVA del 10%** per tutte le somministrazioni di alimenti e bevande tramite distributori automatici, **a prescindere dal luogo di ubicazione** degli stessi. L'applicazione è prevista **a partire dal 1° Gennaio 2014**.

Fino al **31.12.2013** era prevista una diversa aliquota IVA a seconda del luogo di ubicazione del distributore automatico. Nello specifico, era prevista l'applicazione, per la somministrazione di alimenti e bevande effettuate tramite distributori automatici:

- a) **dell'aliquota IVA al 4%** - se collocati in stabilimenti, ospedali, case di cura, uffici, scuole, caserme e altri edifici destinati a collettività (Tabella A, parte II, n. 38, D.P.R. n. 633/72);
- b) **dell'aliquota IVA del 10%** in tutti gli altri casi.

**VARIAZIONI ALIQUOTE E DETRAZIONI
COMMI da 430 a 432**

Entro il 15.1.2015 possono essere disposte, **mediante un apposito DPCM**, variazioni delle aliquote d'imposta nonché riduzioni delle agevolazioni e detrazioni vigenti, salva l'approvazione, entro l'1.1.2015, di specifici Provvedimenti che assicurino maggiori entrate o riduzioni di spesa mediante interventi di razionalizzazione della spesa pubblica.

È inoltre istituito un "Fondo per la riduzione della pressione fiscale" che sarà utilizzato, fermo restando il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, al fine di incrementare le deduzioni IRAP ex art. 11, D.Lgs. n. 446/97 e le detrazioni IRPEF per i redditi di lavoro dipendente ed assimilati, pensioni, ecc. ex art. 13, commi 1, 3, 4 e 5, TUIR.

**NUOVE ALIQUOTE CONTRIBUTI ALLA GESTIONE SEPARATA INPS
COMMI 491 E 744**

Dal 1° gennaio 2014, per effetto di quanto disposto dalla Legge di Stabilità 2014, le aliquote contributive della Gestione Separata INPS sono stabilite nelle seguenti misure:

soggetti iscritti ad altre forme di previdenza e pensionati	Lavoratori autonomi iscritti <u>solo</u> alla Gestione separata INPS	
	titolari di Partita IVA	privi di partita IVA
22%	27,72%	28,72%

In pratica, per i lavoratori senz'altra copertura previdenziale e **non titolari di partita Iva** rimane fermo quanto previsto dall'art. 1, comma 79 della legge 24 dicembre 2007, n. 247. L'aliquota, pertanto, nell'anno 2014 è pari al **28,72%**.

Il comma 744 della legge di stabilità 2014, invece, ferma l'aumento dell'aliquota contributiva, di cui all'art. 1, comma 79 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, **al 27,72%**, per l'anno corrente, per i soli lavoratori autonomi, titolari di partita Iva, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 8 agosto 1995, che non risultano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, né pensionati.

**ADDIZIONALE IRPEF REGIONALE
COMMA 509**

Il comma 509 della Legge di Stabilità differisce dal 2014 al 2015 l'annualità a decorrere dalla quale le Regioni a statuto ordinario possono incrementare o diminuire l'aliquota di base dell'addizionale regionale IRPEF.

**COMPENSAZIONE CREDITI D'IMPOSTA SUPERIORI A € 15.000
COMMA 574**

I contribuenti che utilizzano in compensazione, mediante modello F24, i crediti risultanti dalle dichiarazioni fiscali, IRPEF, IRES, IRAP, ritenute alla fonte, imposte sostitutive, per importi superiori a 15.000 euro, devono richiedere l'apposizione del visto di conformità. A tal fine, ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. 241/1997, il visto di conformità può essere predisposto da un professionista iscritto negli appositi Albi o dal responsabile dei CAF. Con il visto di conformità, un soggetto terzo rispetto al contribuente attesta che i dati della dichiarazione sono conformi alla relativa documentazione e alle risultanze delle scritture contabili.



Si tratta di un **controllo formale** e non sostanziale.

La nuova disposizione è **applicabile già ai crediti 2013**, utilizzabili nel 2014.

**RIORDINO ONERI DETRAIBILI SPETTANTI IN DICHIARAZIONE
COMMI 575 e 576**

Entro il 31 gennaio 2014 saranno adottati specifici provvedimenti normativi di razionalizzazione alla detrazione degli oneri ai fini IRPEF, di cui all'art. 15 del DPR 917/1986.

Qualora, entro la predetta data, non siano adottati i predetti provvedimenti, la detrazione IRPEF del 19%, di cui al comma 1 del citato art. 15 si riduce al **18%** per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre **2013** e al **17%** a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre **2014**.

Sembra, tuttavia, che il governo abroghi il comma 576 della Legge di Stabilità, che prevede il taglio lineare di un punto percentuale sulle detrazioni fiscali al 19% (portandole al 18%) in mancanza di un riordino selettivo entro il 31 gennaio. Se ciò verrà confermato, nei prossimi giorni, le detrazioni IRPEF sui redditi 2013, da inserire nelle dichiarazioni fiscali 2014, non subiranno alcun taglio restando al 19%.

**RIMBORSI MOD. 730 SUPERIORI A QUATTROMILA EURO
COMMI da 586 a 589**

I commi da 586 a 589 dell'articolo unico della Legge di Stabilità, affermano che quando i modelli 730 **presentano un rimborso complessivo superiore a quattromila euro**, determinato anche da eccedenze d'imposta derivanti dalla precedente dichiarazione, a rimborsare le somme **provvede direttamente l'Agenzia delle Entrate**, al termine delle operazioni di controllo.

Questa procedura si applica **a partire dalle dichiarazioni presentate nel 2014**, cioè, già dal modello 730/2014 relativo ai redditi 2013.

L'intento è di contrastare l'erogazione di indebiti rimborsi IRPEF nell'ambito del mod. 730. Entro sei mesi dalla scadenza del termine di trasmissione dei modelli l'Agenzia delle Entrate procede alla **verifica della spettanza delle detrazioni** in presenza di un rimborso superiore a € 4.000.

**BOLLO FORFETTARIO SULLE ISTANZE ON LINE
COMMI da 591 a 596**

E' stata introdotta un'imposta forfettaria sulle istanze telematiche, pari a 16 euro. Si tratta del bollo dovuto sulle domande **trasmesse via web** agli uffici e agli organi, anche collegiali, dell'Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché agli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, tendenti a ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili.

L'importo di 16 euro è dovuto per ciascun documento rilasciato, indipendentemente dalle sue dimensioni.

Al fine di consentire a cittadini e imprese di assolvere per via telematica a tutti gli obblighi connessi all'invio di una istanza a una pubblica amministrazione o a qualsiasi ente o autorità competente, **con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate** d'intesa con il capo del Dipartimento della funzione pubblica, **da adottare entro centottanta giorni** dalla data di entrata in vigore della presente legge, **sono stabilite le modalità** per il pagamento per via telematica dell'imposta di bollo dovuta per le istanze e per i relativi atti e provvedimenti, anche attraverso l'utilizzo di carte di credito, di debito o prepagate.

**DICHIARAZIONE IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE
COMMA 597**

È prevista l'introduzione di un apposito modello per la dichiarazione degli atti e documenti per i quali il versamento dell'imposta di bollo avviene in modo virtuale.

**CONTRIBUTO UNIFICATO PROCESSO TRIBUTARIO
COMMA 599**

È prevista la possibilità, anche per nel processo tributario, di corrispondere il contributo unificato con modalità telematiche.

Un apposito decreto ministeriale individuerà il modello di convenzione che l'intermediario abilitato deve sottoscrivere per effettuare il servizio.

COME CAMBIANO LE IMPOSTE SULLA CASA DAL 2014

Il 2014 ha importanti novità anche riguardo alla tassazione sulla casa. Cambiano i nomi, ma non la sostanza. Si è passati **dalla Tarsu, alla Tares**, e poi alla **nuova Tari**. Nel 2014, **debutta**, inoltre, **la Tasi**, e resterà, in pratica, l'Imu da pagare per i proprietari di immobili diversi dalla prima abitazione.

Fino a poco tempo fa, **c'era l'ICI**, l'imposta comunale sugli immobili, che, poi, con il D.L. n. 201 del 6/12/2011, convertito in legge n. 214 del 2011, meglio conosciuto come decreto Salva Italia, è diventata **IMU**, imposta Municipale Unica. Quest'ultima, a sua volta, secondo le ultime novità, sembra scomparire, come imposta unica, con l'avvento, nella Legge di Stabilità 2014, della nuova **IUC, l'imposta Unica Comunale**.

Con l'approvazione della Legge di Stabilità 2014, dunque, **la Trise**, di cui si era tanto parlato, è cambiata ancora **diventando IUC**, Imposta Unica Comunale: un nuovo tributo che ne comprende tre, Tasi, sui servizi indivisibili, Tari sui rifiuti, e appunto Imu, sulla componente immobiliare.

L'Imu, non si pagherà più sulla prima casa, ad eccezione delle abitazioni di lusso, rientranti nelle categorie catastali A1, A8 e A9, ma solo sulle seconde case. Saranno i comuni a decidere le singole aliquote, ma ci dovrà essere sempre un tetto massimo per cui la somma di Tasi e Imu non può superare l'aliquota massima Imu.

Tutto questo ha creato confusione nei contribuenti, anche per il fatto che, per il pagamento di tali tributi, a parte l'Imu, la cui data di scadenza è stabilita per il prossimo 16 giugno, mancano certezze su tempi ed eventuali aliquote di applicazione.

Le componenti Tasi (tassa sui servizi indivisibili) e Tari (tassa sui rifiuti) saranno a carico di tutti, mentre l'IMU solo sulle seconde case e sulle prime case classificate come abitazioni di lusso.

**NUOVA IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)
COMMI DA 639**

È istituita la nuova **Imposta unica comunale ("IUC")**

Imposta unica comunale - IUC	
Presupposti impositivi	
1. possesso di immobili, collegato alla relativa natura e valore	2. erogazione e fruizione dei servizi comunali

COM'E' ARTICOLATA LA IUC		
COMPONENTE IMU	COMPONENTE SERVIZI	
ha natura patrimoniale ed è dovuta dal possessore degli immobili, ad esclusione dell'abitazione principale	TASI	TARI
	E' il tributo per coprire i costi relativi ai servizi indivisibili del Comune	Tassa sui rifiuti, per coprire i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani. E' abrogata la TARES

Ogni Comune dovrà adottare il regolamento contenente la disciplina in materia di IUC, con riferimento alle singole componenti , TARI e TASI.

Entro il 30.6 dell'anno successivo alla data di inizio possesso, detenzione dei locali o aree assoggettabili alla nuova imposta, i soggetti passivi devono presentare la **dichiarazione IUC**, utilizzando un apposito modello. Tale dichiarazione ha **effetto anche per gli anni successivi**. Qualora, tuttavia, intervengano variazioni dei dati cui sia collegato un diverso ammontare dell'imposta, è richiesta la presentazione di una nuova dichiarazione, entro il 30.6 dell'anno successivo a quello in cui è intervenuta la variazione.

Il versamento della TASI e della TARI va effettuato tramite il mod. F24 ovvero con apposito bollettino di conto corrente postale o altri mezzi, quali i servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancario e postale.

TARI COMMI DA 641 A 668
--

PRESUPPOSTO DELLA TARI	
il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani	
detenzione temporanea , di durata non superiore a 6 mesi nel corso dell'anno,	la TARI è dovuta soltanto dal possessore del locale o area a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
Esclusioni	le aree scoperte pertinentziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117, C.c., non detenute o occupate in via esclusiva
Superficie assoggettabile	è quella calpestabile, almeno fino all'attivazione delle procedure di interscambio fra Comuni e Agenzia delle Entrate. Si fa riferimento alle superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.
Com'è corrisposta	La TARI è corrisposta in base a tariffa, commisurata ad anno, sulla base dei criteri determinati dal DPR n. 158/99 ovvero alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia dell'attività svolta nonché al costo del servizio sui rifiuti. Il Comune può prevedere esenzioni o riduzioni tariffarie.

I Comuni che hanno realizzato sistemi di **misurazione puntuale** della quantità di rifiuti conferiti, possono prevedere, in luogo della TARI, l'applicazione di una tariffa di natura corrispettiva.

**TASI
COMMI DA 669 A 681**

PRESUPPOSTO DELLA TASI	
il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, compresa l'abitazione principale, aree scoperte o edificabili a qualunque uso adibiti.	
detenzione temporanea , di durata non superiore a 6 mesi nel corso dell'anno,	la TASI è dovuta soltanto dal possessore o detentore a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
Base imponibile	corrisponde a quella prevista ai fini IMU, ex art. 13, DL n. 201/2011
Aliquota di base	è pari allo 0,1%. Il Comune potrà, con specifica delibera: a) ridurre l'aliquota fino all'azzeramento; b) determinare l'aliquota in modo tale che la somma tra la stessa e l'aliquota IMU non sia superiore all'aliquota IMU massima statale al 31.12.2013. Ad esempio, per le abitazioni secondarie non può superare il 1,06%. Per il 2014 l'aliquota massima non può superare il 0,25%. Il Comune può prevedere riduzioni o esenzioni tariffarie.

**PROROGA CONGUAGLIO IMU 2013 E SECONDA RATA TARES 2013
COMMA 680**

E' differito al 24 gennaio 2014:

a) il termine per il versamento del conguaglio IMU 2013;

b) il termine per il versamento della maggiorazione TARES, pari a € 0,30 per mq, qualora il versamento non sia stato effettuato entro il 16.12.2013.

**IMU
COMMI DA 707 A 728**

Per effetto delle modifiche apportate all'art. 13, DL n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, l'IMU:

- è applicata **a regime dal 2014**, anziché dal 2015;
- **non è applicabile, dal 2014, all'abitazione principale** (con esclusione di **A/1, A/8 e A/9**). Per le abitazioni principali soggette ad IMU continua a trovare applicazione la **detrazione di € 200**. È stato **eliminato** il riferimento alla **maggiorazione di € 50** per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni residente e dimorante nell'abitazione principale;

Il Comune può considerare "abitazione principale" l'unità immobiliare:

- posseduta, a titolo di proprietà o usufrutto, da anziani o disabili, residenti in istituti di ricovero o sanitari, purché non locata;
- posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini italiani non residenti in Italia purché non locata;
- concessa in comodato a parenti in linea retta, entro il primo grado che utilizzano il suddetto immobile come abitazione principale.

Casi in cui l'IMU non si applica a:

- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale, e relative pertinenze, dei soci assegnatari;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, ex DM 22.4.2008;
- casa coniugale assegnata all'ex coniuge a seguito di provvedimento di separazione, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- unico immobile, iscritto o iscrivibile in Catasto come unica unità immobiliare, non concesso in locazione, posseduto dal personale per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica (1. in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare; 2. dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile; 3. del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco; 4. appartenente alla carriera prefettizia).

ALTRE DISPOSIZIONI

**VERIFICHE ANTIRICICLAGGIO PER OPERAZIONI BANCARIE SUPERIORI A 2.500 EURO CON
BANCONOTE DA 200 O 500 EURO**
(Provvedimento Banca d'Italia del 3 aprile 2013).

Dal prossimo 1° gennaio 2014 gli intermediari finanziari, in tutti i casi di depositi, prelievi ed altre operazioni di pagamento per importi unitari superiori a 2.500 euro effettuate con l'impiego di banconote di taglio pari a 200 o 500 euro, dovranno effettuare un' adeguata verifica della clientela che prevede:

- ⇒ l'identificazione del cliente, dell'eventuale esecutore e dell'eventuale titolare effettivo;
- ⇒ la verifica dell'identità del cliente, dell'eventuale esecutore e dell'eventuale titolare effettivo sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile ed indipendente;
- ⇒ l'acquisizione di informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto continuativo e, quando rilevi secondo un approccio basato sul rischio, dell'operazione occasionale;
- ⇒ l'esercizio di un controllo costante nel corso del rapporto continuativo.

**IMPOSTA DI BOLLO ANCHE PER LE TRANSAZIONI TRA PA E FORNITORI ALL'INTERNO DEL MEPA
RISOLUZIONE N.96 DEL 16 DICEMBRE 2013**

L'Agenzia delle Entrate, con Risoluzione 16 dicembre 2013, n. 96, ha fornito chiarimenti in merito all'applicabilità dell'imposta di bollo su forniture scambiate all'interno del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA). In particolare, è stato precisato che:

sono soggetti all'imposta di bollo	non sono soggette ad imposta di bollo
i documenti di offerta e di accettazione, redatti in formato elettronico, per l'approvvigionamento di beni e servizi scambiati tra enti pubblici e fornitori all'interno del MEPA. Tale imposta può essere addebitata al fornitore;	le offerte economiche presentate dagli operatori che non sono seguite dall'accettazione da parte della PA.

**ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO LA RICEVUTA DEL TICKET SANITARIO RILASCIATO DALLE AUSL
RISOLUZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE N. 9 DEL 15/01/2014**

Il ticket è una contribuzione assistenziale obbligatoria; le ricevute di pagamento relative a contribuzioni obbligatorie sono, in assoluto, esenti dal bollo, quindi i ticket, anche "plurimi", non scontano il bollo.

Tutto questo per affermare che le quietanze rilasciate dalle Asl o dagli ambulatori convenzionati agli assistiti, per il pagamento del contributo alla spesa sanitaria, non devono essere assoggettate all'imposta di bollo, anche se l'importo complessivo va oltre il limite di 77,47 euro, al superamento del quale dovrebbe scattare il tributo di 2 euro.

Lo chiarisce la risoluzione n. 9/E del 15 gennaio.

Il dubbio nasce dal fatto che alcune Asl e anche ambulatori e laboratori specialistici convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, una volta accettate le ricette "multiple" dei medici (ogni ricetta può contenere fino ad un massimo di otto prestazioni della medesima branca in base all'art. 2 della legge 724/1994), frequentemente, rilasciano agli assistiti ricevute superiori a 77,47 euro, derivanti dalla somma degli importi dovuti per ogni singola ricetta. Un superamento scontato, considerato che il tetto massimo del ticket da corrispondere, per ogni ricetta, è, attualmente, fissato nella misura di 46,15 euro.

Per dirimere tali perplessità, il DPR n. 642/72, all'articolo 9 della tabella B, prevede un'esenzione assoluta dal tributo per gli atti e i documenti in materia di assicurazioni sociali obbligatorie e per le ricevute dei contributi. Ne discende il chiarimento contenuto nella citata risoluzione.

IMPOSTE DI REGISTRO, IPOTECARIA E CATASTALE DAL 1° GENNAIO 2014 D.L. 12/9/2013 n. 104, convertito in legge n. 128 del 8/11/2013

Dal 1° gennaio 2014 sono in vigore nuove norme sulla tassazione dei trasferimenti immobiliari. La riorganizzazione dell'imposta di registro prevede solo l'applicazione di due aliquote proporzionali a tutti i trasferimenti immobiliari:

- 2% in caso di trasferimento di immobili abitativi non di lusso, aventi i requisiti per beneficiare dell'agevolazione prima casa;
- 9% in tutti gli altri casi.

L'imposta di registro applicata con le aliquote proporzionali non può essere in ogni caso inferiore all'importo di € 1.000.

Nessuna modifica è stata apportata al principio di alternatività tra IVA e imposta di registro, che pertanto rimane valido anche per i trasferimenti effettuati dopo il 1° gennaio 2014. Di conseguenza, le cessioni di immobili assoggettate ad IVA o di immobili strumentali esenti da IVA continueranno ad essere soggette all'imposta di registro in misura fissa, con il **maggiore importo di € 200**, rispetto ai precedenti € 168.

Ulteriori modifiche sono state introdotte, con riferimento alle imposte ipotecaria e catastale, che:

- per le cessioni soggette ad imposta di registro con una delle due aliquote proporzionali del 2% o del 9%, sono sempre applicati in misura fissa pari a € 50;
- per le cessioni che non sono soggette ad imposta di registro in misura proporzionale, le imposte ipotecaria e catastale sono applicate con le regole attualmente in vigore, con la sola eccezione dell'ammontare, che come detto è stato incrementato a € 200.

INTERESSI LEGALI ALL'1%

D.M. 12 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 13/12/2013.

A partire dal 1 gennaio 2014, la misura del saggio degli interessi legali è fissata all'1 per cento.

La modifica è stata stabilita dal decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze del 12 dicembre 2013, pubblicato nella G.U. n. 292 del 13/12/2013.

DISCIPLINA IVA DEI CONTRIBUTI EROGATI DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
CIRCOLARE AGENZIA DELLE ENTRATE N. 34 DEL 21/11/2013

Con la recente circolare n. 34/E del 21 novembre scorso, l'Agenzia delle entrate ha voluto fare chiarezza sul trattamento tributario, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, delle erogazioni di denaro, da parte delle pubbliche amministrazioni.

In particolare, dal punto di vista del trattamento tributario ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, le erogazioni sono qualificabili **come contributi** nel caso in cui trattasi di **mere movimentazioni di denaro**, e sono, pertanto, **escluse dall'imposta**. Quelle configurabili come **corrispettivi**, per prestazioni di servizi o cessioni di beni, sono **assoggettate ad IVA**.

Qualora, dunque, il contributo sia erogato a fronte di un servizio prestato alla controparte del rapporto giuridico, esso ricade nella fattispecie imponibile Iva, mentre diversamente non afferisce la sfera dell'imposta suddetta.

In sostanza, il presupposto oggettivo di applicazione dell'Iva può essere **escluso**, ai sensi della normativa comunitaria, solo **qualora non si ravvisi alcuna correlazione tra l'attività finanziata e le elargizioni di denaro**. L'Amministrazione finanziaria ha più volte sottolineato, nelle proprie circolari, che un contributo assume rilevanza ai fini Iva se erogato a fronte di un'obbligazione di dare, fare, non fare o permettere, ossia quando si è in presenza di un rapporto obbligatorio a prestazioni corrispettive. In altri termini, il contributo assume natura onerosa e configura un'operazione rilevante agli effetti dell'Iva quando tra le parti intercorre un rapporto giuridico sinallagmatico, nel quale il contributo ricevuto dal beneficiario costituisce il compenso, cioè il corrispettivo, per il servizio effettuato o per il bene ceduto. La circolare, inoltre, precisa che, al fine di accertare se, i contributi di cui trattasi, costituiscano corrispettivi per prestazioni di servizi, ovvero si configurino come mere elargizioni di somme di denaro, per il perseguimento di obiettivi di carattere generale, occorre fare riferimento al concreto assetto degli interessi delle parti.

Fondamentale, quindi, ai fini dell'imponibilità o meno del contributo, è un'analisi puntuale del rapporto giuridico e degli atti intercorsi fra il soggetto pubblico e il soggetto privato.

ACQUISTI DI BENI E SERVIZI NON IMPONIBILI IVA OLTRE I 300 EURO PER EXPO' 2015
RISOLUZIONE AGENZIA ENTRATE N. 10/E DEL 15/01/2014

Con la risoluzione n. 10/E del 15 gennaio 2014, l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito all'accordo stipulato dall'Italia con il Bureau International des Expositions, ratificato con legge n. 3/2013.

Con tale norma è stata disposta **un'agevolazione in materia di Iva** per gli acquisti di beni e servizi e le importazioni di importo rilevante, riguardanti le attività ufficiali da parte dei rappresentanti dei paesi partecipanti (art. 10, comma 5 della citata L. n. 3/2013).

Il documento di prassi ha individuato tale limite in **trecento euro** (articolo 72, comma 2, Dpr 633/1972) e ha fornito uno schema di modello, che i Commissariati generali dovranno utilizzare per richiedere l'applicazione dell'agevolazione, rilasciando ai fornitori la dichiarazione scritta, con la specifica della finalità dell'acquisto e il riferimento alla norma che dispone l'agevolazione.

Con tale dichiarazione i partecipanti all'evento, sotto la propria responsabilità, effettuano acquisti di beni e servizi, analiticamente individuati, per finalità legate alla partecipazione a Expo' 2015.

Sintesi - Non saranno soggetti a Iva gli acquisti di beni e servizi, nonché le importazioni di beni di importo superiore a 300 euro, concernenti le attività ufficiali da parte dei Commissariati generali di sezione.

MODELLO 730/2014 PER ANNO 2013 – NOVITA'

È stato approvato e pubblicato, sul sito dell'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento direttoriale del 15 gennaio 2014, il modello 730/2014.

Quest'anno, compare anche l'informativa su reddito e dati personali, utilizzabili dall'Agenzia delle Entrate ai fini del Redditometro.

Ciò significa che i dati in dichiarazione dei redditi possono essere usati per l'applicazione del Redditometro. Tali informazioni non verranno comunicati a soggetti esterni e la loro titolarità spetta esclusivamente all'Agenzia delle Entrate.

L'informativa è messa in evidenza sul sito istituzionale dell'Agenzia delle Entrate.

Sull'informativa online, è specificato che il Fisco può procedere alla ricostruzione del reddito di ciascun contribuente mettendo a confronto il reddito dichiarato con le spese effettuate nell'anno e che tale metodo di controllo è applicabile ai redditi relativi all'annualità 2009 e seguenti.

La ricostruzione sintetica avviene mettendo a confronto reddito e spese sostenute o ricavate da elementi certi.

L'Agenzia può procedere a selezionare i contribuenti a maggior rischio di evasione nel caso in cui si riscontri uno scostamento, tra il reddito dichiarato e le spese sostenute, maggiore al 20%.

Una volta effettuata la selezione del contribuente a rischio, lo stesso viene invitato dall'Agenzia ad un confronto. In tale sede, innanzitutto il contribuente potrà rappresentare la reale situazione familiare (ad es. figli conviventi con reddito proprio) e chiarire le ragioni di tale scostamento. Potrebbero esistere, ad esempio, dei redditi che non era obbligato a dichiarare, disinvestimenti, risparmi accumulati negli anni precedenti. Nel caso in cui il contribuente invitato non si presenti e non risulti intestatario di un immobile in proprietà o altro diritto reale (ad es. usufrutto) o in locazione o leasing immobiliare o in uso gratuito da familiare o, pur presentandosi, non fornisca chiarimenti in merito, l'Agenzia procede ad imputare allo stesso anche il fitto figurativo, sulla base dei valori dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare secondo le modalità previste dal D.M. 24 dicembre 2012.

Sono numerose le novità contenute nel modello. Particolare attenzione, inoltre, alle norme introdotte nella Legge di Stabilità 2014, che, in talune circostanze, possono incidere sui modelli 730 da presentare in relazione al periodo d'imposta 2013.

Tra le novità del mod. 730/2014:

Oneri detraibili - il comma 575 della Legge 147/2013 prevede che entro il 31 gennaio 2014 vengano adottati provvedimenti normativi volti alla razionalizzazione delle detrazioni per oneri di cui all'articolo 15 del Tuir. Il successivo comma 576 stabilisce che, qualora entro il 31 gennaio 2014 non vengano adottati i previsti provvedimenti di riordino, **la misura della detrazione prevista dall'articolo 15, comma 1, del Tuir, pari al 19%, viene ridotta al 18% per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013** e al 17%, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014.

Rimborsi - i commi da 586 a 589 della Legge n. 147/2013 introducono delle disposizioni che prevedono, in caso di rimborso di importo complessivo superiore a 4.000 euro, lo svolgimento, da parte dell'Agenzia delle entrate, di controlli preventivi. Se, a seguito di questi ultimi, i rimborsi risultano comunque dovuti, gli stessi sono erogati direttamente dall'Agenzia delle Entrate.

Contribuenti privi di sostituto d'imposta - Sono legittimati alla presentazione del modello 730/2014 anche i contribuenti che hanno percepito nel corso del 2013 redditi di lavoro dipendente, redditi di pensione e/o redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e che nel 2014 non hanno un sostituto d'imposta che possa effettuare il conguaglio. Tali soggetti possono comunque presentare il modello 730 al CAAF o a un professionista incaricato barrando la casella "730 dipendenti senza sostituto" nel riquadro "Dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio", sia in presenza di un risultato a debito che a credito.

Detrazioni - aumentano le detrazioni previste per i figli a carico. Per ciascun figlio di età pari o superiore a tre anni la detrazione passa da euro 800 ad euro 950, mentre passa da euro 900 ad euro 1.220 la detrazione per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. E' aumentato, inoltre, da euro 220 ad euro 400 l'importo aggiuntivo della detrazione per ogni figlio disabile. Le detrazioni per i figli a carico devono essere calcolate in relazione al reddito del contribuente.

Prospetto dei familiari a carico - è possibile non indicare il codice fiscale dei figli in affidamento preadottivo, al fine di salvaguardare la riservatezza delle informazioni ad essi relative; in tal caso è necessario compilare la nuova casella "Numero di figli in affidamento preadottivo a carico del contribuente".

Spese interventi di recupero del patrimonio edilizio e risparmio energetico - si rimanda a quanto specificato nei rispettivi paragrafi.

Oneri detraibili -

- è riconosciuta una nuova detrazione d'imposta, pari al 19% della spesa sostenuta per le erogazioni liberali in denaro in favore del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato;
- è elevata dal 19% al 24% la detrazione relativa alle erogazioni liberali a favore delle ONLUS e a favore dei partiti politici;
- è estesa la detrazione del 19% anche alle erogazioni liberali effettuate a favore delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle università e alle erogazioni finalizzate all'innovazione universitaria;
- la detrazione del 19%, per i premi di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni, può essere applicata su un importo massimo di spesa di euro 630.

Oneri deducibili - Fino all'importo di euro 1.032,91, è possibile dedurre le somme versate quali erogazioni liberali in denaro, a favore dell'Unione Buddhista Italiana e dell'Unione Induista Italiana, oltre che poter loro destinare anche l'otto per mille dell'Irpef;

Credito che risulta dal modello di dichiarazione 730/2014 - è possibile utilizzare il credito, mediante la compensazione nel modello F24, per pagare oltre all'Imu dovuta per l'anno 2014, anche le altre imposte che possono essere versate con il modello F24.

FATTURAZIONE ELETTRONICA P.A. Comunicato Stampa Agenzia delle Entrate 6/12/2013
--

La fatturazione elettronica obbligatoria per le pubbliche amministrazioni è stata introdotta dalla Legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008).

Il Sistema d'Interscambio può già essere utilizzato dalle amministrazioni pubbliche, volontariamente e sulla base di specifici accordi con i propri fornitori, per iniziare a ricevere le fatture in formato elettronico.

La procedura sarà, invece, obbligatoria, a partire dal **6 giugno 2014**, per Ministeri, Agenzie fiscali ed enti nazionali di previdenza sociale individuati nell'elenco annuale pubblicato dall'Istat. Dal **6 giugno 2015** lo sarà per tutte le rimanenti amministrazioni pubbliche che non potranno più accettare fatture emesse o trasmesse in forma cartacea.

Fanno eccezione le Pubbliche Amministrazioni Locali, per le quali, le date di decorrenza degli obblighi saranno definite in un Decreto Ministeriale in corso di emanazione. A partire dai tre mesi successivi a queste date, le Pa non potranno effettuare nessun pagamento, nemmeno parziale, fino all'invio delle fatture in formato elettronico.

ALIQUOTA IVA SULLA CESSIONE DELL'ACQUA Risoluzione n. 11/E del 17/01/2014

L'aliquota Iva, per la cessione dell'acqua può variare in modo sostanziale passando dalla misura ridotta del 10% a quella ordinaria del 22%: a determinarne il livello di tassazione sono le modalità con cui viene venduta e distribuita.

In pratica, l'acqua "di sorgente", imbottigliata e disponibile al supermercato, anche se simile per alcune caratteristiche alla "potabile", sconta l'aliquota ordinaria, così come avviene per le minerali.

L'imposta al 10% (n. 81 della tabella A, parte III, allegata al Dpr 633/1972) è, invece, riservata alla cessione di acqua "potabile" e "non potabile", erogata ai titolari di contratti di fornitura sottoscritti con i Comuni (o società autorizzate) attraverso l'allacciamento alle condotte idriche della rete municipale. In pratica, riguarda soltanto il servizio pubblico di distribuzione del bene primario.

La cessione dell'acqua disponibile nelle nostre case risponde all'esigenza di **fornire ai cittadini un servizio primario** e, per questo, è **ad aliquota ridotta**, così come previsto anche dalla direttiva del Consiglio 2006/112/Ce del 28 novembre 2006, all'articolo 98.

CREDITO D'IMPOSTA PER ACQUISTO LIBRI (D.L. 23/12/2013 N. 145) In attesa del decreto attuativo del MEF

Con l'art. 9 del D.L. n. 145/2013, meglio conosciuto come "Destinazione Italia", è disposta l'istituzione di un credito d'imposta, per il prossimo triennio sino al 31 dicembre 2016, al fine di favorire la diffusione della lettura.

Oggetto dell'agevolazione – Consiste nel concedere un credito d'imposta pari al 19% della spesa sostenuta nel corso dell'anno solare dal contribuente per l'acquisto di libri in formato cartaceo dotati di codice ISBN (International Standard Book Number) il quale consiste in una sequenza numerica usata a livello internazionale per la classificazione dei libri. L'importo massimo, fiscalmente documentato dall' esercente, è di 2000 euro, suddiviso in due ulteriori limiti: a) 1000 euro per libri scolastici e universitari; b) 1000 euro per tutte le altre pubblicazioni.

Acquisti esclusi dal bonus libri: a) libri in formato digitale (e-book); b) libri che sono già deducibili in quanto inerenti all'attività professionale esercitata.

Soggetti interessati: a) persone fisiche; b) persone giuridiche

Come funziona il credito d'imposta – Non è una detrazione fiscale, quindi, il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione di altre imposte a debito tramite il Mod. F24.

Decreto Attuativo – Per le **modalità di fruizione del bonus libri**, il comma 4 del citato art. 9 precisa che saranno fornite istruzioni dettagliate in **un decreto attuativo del MEF di prossima emanazione**.

RINNOVO DELLA PATENTE DI GUIDA - IN VIGORE UNA NUOVA PROCEDURA

decreto del 9/8/2013 e decreto 15/11/2013 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (GU n. 289 del 10/12/2013)

Dal 9 gennaio 2014 gli automobilisti, una volta ottenuto il rinnovo, riceveranno un nuovo documento di guida con foto aggiornata. Sparisce, quindi, il bollino adesivo che si attaccava sulla patente di guida ogni volta che veniva rinnovata.

I riferimenti normativi sono: il decreto del 9 agosto 2013 e il successivo decreto 15 novembre 2013 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Le nuove norme recepiscono le regole europee che prevedono l'adozione di un formato unico, tipo carta di credito, per tutta l'Unione Europea.

L'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2006/126/CE, del 20 dicembre 2006, impone, infatti, la graduale sostituzione, entro il 19 gennaio 2033, di tutte le patenti emesse prima del 19 gennaio 2013 con quella conforme al modello UE.

Ulteriori disposizioni di prossima emanazione saranno oggetto di altra comunicazione.

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott. Marcello Bonaccorso)